

ministro, così la Commissione si associa alla raccomandazione fatta dall'onorevole Ambrosoli, perchè il ministro ne tenga quel conto che crederà nell'interesse dell'erario e del pubblico servizio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Branca, ministro delle finanze. Il desiderio espresso dall'onorevole Ambrosoli è molto commendevole: tanto è vero che, in alcuni casi che si son presentati all'amministrazione, ho cercato di facilitare agli ingegneri di prender visione delle mappe catastali.

E siccome quanto l'onorevole Ambrosoli desidera si coordina specialmente alla legge di perequazione, benchè abbia un addentellato anche in questa, così io lo posso assicurare che, da parte mia, cercherò di prendere tutte le disposizioni affinchè il desiderio da lui espresso, possa essere appagato.

Ambrosoli. La ringrazio.

Presidente. Verremo dunque ai voti.

Come la Camera sa, gli onorevoli Carcano e Ambrosoli hanno proposto all'articolo 1° il seguente capoverso aggiuntivo.

« Le volture catastali non potranno essere fatte che sulla fede di atti pubblici o di atti privati con firme autenticate da notaro od accertate giudizialmente ».

La Commissione e il Ministero accettano quest'aggiunta. La metto a partito e chi l'approva si alzi.

(È approvata).

Metto ora a partito l'intero articolo con l'aggiunta testè votata.

(È approvato).

« Art. 2. Ogni domanda di voltura è scritta su carta bollata da lire 0,60 ed è compilata senza compenso di scritturazione, dall'agenzia delle imposte.

« Il diritto di voltura è stabilito gradualmente in ragione del valore dei beni immobili accertato agli effetti della tassa di registro o di successione per ogni singola voltura da eseguirsi (titolo I della tariffa). Esso si paga in numerario al competente ufficio demaniale, contemporaneamente alla registrazione dell'atto o al pagamento della tassa di successione. Al predetto ufficio si pagheranno eziandio i diritti per le copie, i certificati ed estratti di cui nei titoli II e III della tariffa.

« Pei trasferimenti a titolo di successione il diritto graduale si liquida sul valore accertato nel modo sopraddetto senza detrazione delle passività ereditarie ».

(È approvato. Sono pure approvati senza discussione i seguenti fino al 6 incluso).

« Art. 3. Nei trasferimenti della nuda proprietà o del solo dominio diretto o di altro diritto reale, non sono dovuti diritti di voltura. Ma nei compartimenti catastali dove essi sono soggetti ad iscrizione in catasto, dovrà essere fatta la domanda di voltura e pagarsi il diritto di lire 1,40.

« Art. 4. Gli atti di notorietà di cui nella legge 30 giugno 1872, n. 878, non potranno essere rilasciati dai Sindaci se non in base a certificato catastale in forma autentica.

« Per le domande di voltura, presentate in base ad atti di notorietà, in luogo del diritto graduale, sarà corrisposto un diritto fisso di lire 2,40, indipendentemente da quello di bollo di centesimi 60 per la domanda di voltura ».

« Art. 5. Coloro che non pagheranno all'ufficio demaniale nelle epoche indicate allo articolo 2 i diritti di cui nella annessa tariffa, incorreranno nella pena pecuniaria eguale al doppio dei diritti medesimi. »

« Art. 6. L'agente delle imposte eseguirà d'ufficio, a spese degli interessati, le volture per le quali i contribuenti non presentassero domanda entro i termini prescritti. »

« Art. 7. A coloro che non sono regolarmente intestati in catasto, per mancanza di eseguite volture, è concesso il termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente legge per fare eseguire le volture secondo le disposizioni attualmente vigenti senza applicazione di alcuna multa.

« Entro lo stesso termine potrà farsi una sola domanda ed una sola voltura in testa dell'attuale possessore o comproprietario, con omissione delle volture intermedie, a condizione che queste vengano indicate nella domanda; e salvo il diritto alla riscossione delle tasse di registro e di successione che fossero dovute pei detti passaggi intermedi. »

Intorno a questo articolo, ha facoltà di parlare l'onorevole Carcano.

Carcano. Io intendo richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro, della Commissione e della Camera, intorno al contenuto, o almeno